

**AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA"**

**VIA T. DI JOANNACCIO**

**51100 - TERNI (TR)**

**POLIZZA RCPATRIMONIALE+RCAMMINISTRATIVA E**

**CONTABILE N° 1500564(EMITTENDA)**

**COMPAGNIA ASS.NE LLOYD'S OF LONDON**

**ART. 14 LETT. B : RESPONSABILITÀ PER COLPA**

**GRAVE E DANNO ERARIALE**

**ART 31 : DESCRIZIONE DELLE ADESIONI E RECESSO**

**CONDIZIONI DI GARANZIA - MODALITÀ DI ADESIONE**

**REGIONE UMBRIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA"**  
**TERNI**

**Polizza RCP n° 1500564 (emittenda) -**  
**COMPAGNIA ASS.NE LLOYD'S OF LONDON**  
**ART. 14 LETT. B): RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE E DANNO ERARIALE**  
**ART. 31 : DISCIPLINA DELLE ADESIONI E RECESSO**

**Art. 14 lett. B) – Responsabilità per Colpa Grave e per Danno Erariale**

A fronte della corresponsione del relativo sovrappremio a carico di ciascun Assicurato la presente Assicurazione s'intende estesa :

- 1) agli atti commessi con colpa grave. La Società rinuncia pertanto al diritto di rivalsa alla stessa spettante in caso di colpa grave (escluso il dolo) dell'Assicurato.
- 2) alla Responsabilità Amministrativa e Contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti, azioni od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. L'Assicurazione comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato, l'azione di rivalsa esperita dall'Ente o la Pubblica Amministrazione debbano rispondere direttamente, nonché dei danni provocati congiuntamente con altri dipendenti e/o altri Amministratori dell'Ente stesso.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

**Art. 31 – Disciplina delle Adesioni e del Recesso da parte degli Assicurati**  
**Persone Fisiche.**

Per l'estensione alla convenzione per la Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile con costo a carico dei singoli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, si dispone quanto segue :

Per l'estensione alla Colpa Grave e Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile di cui all'oggetto dell'Assicurazione, contratto n° 1500564, l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il modulo di adesione, inviarlo per il tramite del Broker Aon SpA, agli Assicuratori ai fini della valutazione ed accettazione, e corrispondere il relativo premio;

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue :

- a) dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del presente contratto o della successiva data che l'Assicurato avrà indicato in relazione alla cessazione di altra polizza individuale esistente per gli stessi rischi, per coloro che, entro e non oltre 60 giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;
- b) dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al (DECORRENZA + 60 GIORNI) ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale. Per coloro che aderiranno alla convenzione colpa grave oltre la data del (DECORRENZA + 60 GIORNI), non sarà operante la garanzia retroattiva prevista nel contratto.

Per gli Assicurati che aderiranno a tale estensione successivamente alla data di effetto del contratto stesso, la copertura assicurativa è subordinata alla valutazione ed accettazione degli Assicuratori del modulo di adesione e il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli assicurati di cui alla lettera b), la garanzia è inoltre operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della presente appendice e riferita a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la copertura dell'appendice stessa.

Se il Contraente non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'effetto della polizza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno dell'effettivo pagamento.

**Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire all'estensione colpa grave ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 dei giorni residui alla prima scadenza annuale di polizza.**

Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i dipendenti che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che gli stessi risultino assicurati per la garanzia base e che venga trasmesso agli Assicuratori, ai fini della valutazione ed accettazione, il modulo di adesione entro 30 gg. prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla polizza e per l'intera durata contrattuale. La copertura assicurativa avrà effetto dalla data di decorrenza dell'annualità assicurativa e dalla suddetta data sarà operante la garanzia retro attiva prevista dal contratto.

#### **Condizioni di esercizio del diritto di recesso**

Fatto salvo il caso di decesso o di interruzione del rapporto di lavoro esistente con la Contraente, l'assicurato che abbia aderito alla garanzia colpa grave e Responsabilità Amministrativa, Amministrativa-Contabile, non potrà richiederne l'esclusione prima di ogni scadenza annuale.

L'Assicurato che voglia recedere dall'estensione alla garanzia colpa grave dovrà darne comunicazione scritta agli assicuratori, per il tramite del broker, entro e non oltre 60 giorni precedenti la scadenza annuale .

**PREMI PRO-CAPITE LORDO**

**AMMINISTRATORI : €. 148,22**

**DIRIGENTI AMMINISTRATIVI : €. 43,90**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA : €. 43,90**

**DIRIGENTI TECNICI E PROFESSIONALI : €. 48,78**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA : €. 48,78**

**DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI : €. 17,90**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA : €. 17,90**

**DIRIGENTI MEDICI : €. 6,50**

**ALTRI DIPENDENTI\* : €. 1,62**

**(PERSONALE DEL COMPARTO PROF. AMM.VO)**

## **RICHIESTA DI ADESIONE**

IL SOTTOSCRITTO

Sig./ Dr. \_\_\_\_\_

In servizio presso l' AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI - Con la qualifica di :

---

---

CHIEDE

di aderire alla garanzia di cui all'art. 14 lett. B) : Responsabilità per Colpa Grave e per Danno Erariale - della polizza RCPatrimoniale n° 1500564 in contraenza all'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni – secondo le modalità di cui all'art. 31 : Disciplina delle Adesioni e del Recesso da parte degli Assicurati Persone Fisiche - della medesima polizza.

A tale scopo

**DICHIARA**

- Di aver preso visione delle condizioni, limiti e modalità indicati negli art. 14 lett. B) e art. 31 della polizza RCPatrimoniale n° 1500564 – Ass.ne LLOYD'S OF LONDON in contraenza all'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni;
- Di aver provveduto ad autorizzare l'Azienda Ospedaliera "S.Maria" di Terni a trattenere dai propri compensi la quota personale di € ..... dal salario annuo complessivo - attraverso trattenuta in unica soluzione che sarà effettuata sulla prima mensilità successiva alla adesione.

....., il .....

**Firma**.....

N.B.: Copia degli ART. 14 lett. B) e ART. 31 della Polizza RCPatrimoniale n° 1500564, unitamente alla presente richiesta di adesione dovrà essere inviata – MEZZO RACCOMANDATA R.R. - alla spett. *AON SpA* - Via Michelangelo Buonarrotti n° 23 – 60100- Ancona

**SCHEMA RIASSUNTIVO GARANZIE POLIZZA RCP n° 1500565 IN  
CONTRAENZA ALL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI**

**ASSICURAZIONE RCPATRIMONIALE**

**CONTRAENTE :** AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI;

**POLIZZA RCP :** N° 1500564 (emittenda)

**ASSICURATORI:** LLOYD'S OF LONDON

**OGGETTO :** **RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI (ESCLUSO L'ENTE DI APPARTENENZA)**

L'ASSICURAZIONE È PRESTATO PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE, DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER PERDITE PATRIMONIALI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATE A TERZI, IN CONSEGUENZA DI ATTI OD OMISSIONI DI CUI DEBBA RISPONDERE A NORMA DI LEGGE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI E/O FUNZIONI.

SONO COMPRESSE NELLA GARANZIA LE SOMME CHE L'ASSICURATO SIA TENUTO A PAGARE PER EFFETTO DI DECISIONI DI QUALUNQUE ORGANO DI GIUSTIZIA CIVILE OD AMMINISTRATIVA DELLO STATO.

LE GARANZIE DI POLIZZA S'INTENDONO OPERANTI, SALVO IL CASO DI COLPA GRAVE O DOLO DELL'ASSICURATO, SENZA DIRITTO DI RIVALSA DA PARTE DELLA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO.

**RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE E PER DANNO ERARIALE**

A FRONTE DELLA CORRESPONSIONE DEL RELATIVO SOVRAPPREMIO A CARICO DI CIASCUN ASSICURATO LA PRESENTE ASSICURAZIONE S'INTENDE ESTESA:

- 1) AGLI ATTI COMMESSI CON COLPA GRAVE. LA SOCIETÀ RINUNCIA PERTANTO AL DIRITTO DI RIVALSA ALLA STESSA SPETTANTE IN CASO DI COLPA GRAVE (ESCLUSO IL DOLO) DELL'ASSICURATO.
- 2) ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER DANNI CAGIONATI DALL'ASSICURATO ALL'ENTE DI APPARTENENZA, ALLO STATO, ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE IN CONSEGUENZA DI ATTI, AZIONI OD OMISSIONI DI CUI DEBBA RISPONDERE A NORMA DI LEGGE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI E/O FUNZIONI ISTITUZIONALI. L'ASSICURAZIONE COMPRENDE, LIMITATAMENTE ALLA QUOTA DI RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO, L'AZIONE DI RIVALSA ESPERITA DALL'ENTE DI APPARTENENZA E DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I DANNI PROVOCATI DALL'ASSICURATO STESSO E DEI QUALI L'ENTE O LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEBBANO RISPONDERE DIRETTAMENTE, NONCHÈ DEI DANNI PROVOCATI CONGIUNTAMENTE CON ALTRI DIPENDENTI E/O ALTRI AMMINISTRATORI DELL'ENTE STESSO.

SONO COMPRESSE NELLA GARANZIA LE SOMME CHE L'ASSICURATO SIA TENUTO A PAGARE PER EFFETTO DI DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI, NONCHÈ DI QUALUNQUE ORGANO DI GIUSTIZIA CIVILE OD AMMINISTRATIVA DELLO STATO.

### **RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE - ENTE ASSICURATO**

L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI DI CUI AI PUNTI A) E B1) S'INTENDE ESTESA A GARANTIRE LA CONTRAENTE DALLE CONSEGUENZE DELL'AZIONE DIRETTA PROMOSSA DAI TERZI DANNEGGIATI QUALORA, IN BASE ALLE NORME ED AI PRINCIPI VIGENTI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, SUSSISTA ANCHE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE CONTRAENTE.

RESTA SALVA LA FACOLTÀ DELLA SOCIETÀ, IN CASO DI DOLO O COLPA GRAVE, DI RIVALERSI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESPONSABILI, SALVO CHE ABBIANO ADERITO ALLA GARANZIA DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO B1), NEL QUAL CASO LA SOCIETÀ RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA UNICAMENTE PER IL CASO DI COLPA GRAVE.

### **SOGGETTI**

#### **ASSICURATI:**

**N° 3** AMMINISTRATORI (CHE VOLONTARIAMENTE INTENDERANNO ADERIRE);

**N° 3** DIRIGENTI AMMINISTRATIVI;

**N° 0** DIRIGENTI TECNICI E PROFESSIONALI;

**N° 15** DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI;

**N° 325** DIRIGENTI MEDICI

**N° 1218** ALTRI DIPENDENTI

### **MASSIMALI**

#### **ASSICURATI :**

<b>Massimale per Assicurato</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>
<b>Massimale per Sinistro</b>	<b>€ 6.000.000,00</b>
<b>Massimale Aggregato Annuo</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>

### **ALTRI RISCHI**

#### **ASSICURATI :**

- PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI
- PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE
- ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA
- PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ DERIVANTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (LEGGE PRIVACY)
- COPERTURA SOSTITUTI
- PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ DERIVANTE DAI DECRETI 626/1994 E 494/1996

**EFFETTO** : **ore 24.00 del 31.12.2006**

**SCADENZA** : **ore 24.00 del 31.12.2009**

## DIPENDENTI

### TECNICI : OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE É PRESTATATA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE, RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E FORMALE DERIVANTE ALL'ASSICURATO PER:

LE PERDITE PATRIMONIALI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATE A TERZI, ALLO STATO ED ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERE, IN CONSEGUENZA DI FATTI OD OMISSIONI DI CUI DEBBA RISPONDERE A NORMA DI LEGGE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ISTITUZIONALI SVOLTE ED IN PARTICOLARE DI:

- PROGETTISTA,
- DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE;
- COLLAUDATORE;
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI D.LGS. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI D.LGS. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI D.LGS. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- PREPOSTI ALLA SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE;
- ALTRO DIPENDENTE TECNICO (DOVE PER DIPENDENTE TECNICO SI INTENDE: QUALSIASI PERSONA, REGOLARMENTE ABILITATO O COMUNQUE IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE, CHE SI TROVI ALLE DIPENDENZE DELL'ENTE DI APPARTENENZA E CHE PREDISPONE IL PROGETTO, DIRIGE E/O SEGUE E SORVEGLIA L'ESECUZIONE DEI LAVORI, E/O ESEGUE IL COLLAUDO STATICO DELL'OPERA, NONCHÈ IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, IL SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E A QUALSIASI ALTRA PERSONA FISICA CHE SVOLGA ATTIVITÀ TECNICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN VIGORE PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)

LE PERDITE CONSEGUENTI A DANNI MATERIALI A COSE, MORTE O LESIONI PERSONALI DERIVANTI DAGLI EFFETTI PREGIUDIZIEVOLI DELLE OPERE OGGETTO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI O COLLAUDO.

SONO COMPRESSE IN GARANZIA LE SOMME CHE L'ASSICURATO SIA TENUTO A PAGARE PER EFFETTO DI DECISIONI DELLA CORTE DEI CONTI E/O DI QUALUNQUE ALTRO ENTE DI GIUSTIZIA CIVILE OD AMMINISTRATIVA DELLO STATO.

SONO INOLTRE COMPRESSE IN GARANZIA LE PERDITE PATRIMONIALI CHE L'ASSICURATO SIA TENUTO A RISARCIRE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA, PERIZIA E RICERCHE CATASTALI STABILITE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI RELATIVI DELL'ENTE CONTRAENTE.

SI CONVIENE, INOLTRE, CHE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO RIMANE L'OBBLIGO DEGLI ASSICURATORI A TENERE INDENNI GLI EREDI DALLE AZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN SEDE DI RIVALSA O DA RICHIESTE DI PERDITE PATRIMONIALI DEL TERZO, PER SINISTRO VERIFICATOSI DURANTE IL PERIODO DI DECORRENZA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, SECONDO LE MODALITÀ DELL'ART. 20 E FERME LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

LA GARANZIA COMPRENDE LE PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI A SMARRIMENTO, DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI ATTI, DOCUMENTI O TITOLI NON AL PORTATORE, PURCHÉ NON DERIVANTI DA INCENDIO, FURTO O RAPINA.

- a) L'ASSICURAZIONE S'INTENDE OPERANTE ANCHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA ECOLOGICA ED AMBIENTALE, ECOLOGIA E FONTI D'INQUINAMENTO (EMISSIONI, ACQUE REFLUE E FANGHI, RIFIUTI, RUMORE); VERDE INDUSTRIALE (IMPATTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE, AREE VERDI, GIARDINI, VERDE ANTI-RUMORE).



- b) L'ASSICURAZIONE È ALTRESÌ OPERANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEI PROGETTI COSÌ COME PREVISTA DALLA LEGGE N. 166/2002 (MERLONI QUATER) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
- c) L'ASSICURAZIONE È ALTRESÌ OPERANTE PER LE RESPONSABILITÀ POSTE A CARICO DELL'ASSICURATO DALLA NORMATIVA IN MATERIA D'IGIENE (RUMORI, MICROCLIMA, POLVERI E FUMI, ACQUE E VAPORE), SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO; SONO PERTANTO COMPRESI IN GARANZIA ANCHE LE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ASSICURATI IN FUNZIONE DI:
- 1) "DATORE DI LAVORO" E/O "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626 DEL 19 SETTEMBRE 1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI;
  - 2) "COMMITTENTE", "RESPONSABILE DEI LAVORI", COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E/O COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 494 DEL 14 AGOSTO 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

## **ALTRI RISCHI**

**ASSICURATI :**

- PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITÀ DELL'OPERA
- DANNI ALLE OPERE
- DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

## **VALIDITÀ**

**TEMPORALE :** L'ASSICURAZIONE VALE PER LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRESENTATE PER LA PRIMA VOLTA ALL'ASSICURATO NEL CORSO DEL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE TALI RICHIESTE SIANO CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE NON OLTRE CINQUE ANNI PRIMA DELLA DATA DI EFFETTO DELLA PRESENTE POLIZZA O ENTRO DUE ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE, PURCHÉ CONSEGUENTI A COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA STESSA.

NEL CASO DI MORTE O PENSIONAMENTO DELL'ASSICURATO, O DI CESSAZIONE DELL'ASSICURATO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA PER QUALSIASI MOTIVO TRANNE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, L'ASSICURAZIONE È ALTRESÌ OPERANTE PER I SINISTRI DENUNCIATI AGLI ASSICURATORI NEI 5 ANNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA PRESENTE POLIZZA, PURCHÉ AFFERENTI A COMPORTAMENTI COLPOSI POSTI IN ESSERE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE STESSA.

PER I SINISTRI DENUNCIATI AGLI ASSICURATORI DURANTE TALE PERIODO DI GARANZIA POSTUMA, IL LIMITE D'INDENNIZZO IN AGGREGATO, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEI SINISTRI STESSI, NON POTRÀ SUPERARE IL MASSIMALE INDICATO IN POLIZZA.

LA PRESENTE GARANZIA POSTUMA NON AVRÀ ALCUNA VALIDITÀ NEI CASI DI LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E CESSERÀ IMMEDIATAMENTE NEL CASO L'ASSICURATO STIPULASSE DURANTE TALE PERIODO ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA ANALOGA ALLA PRESENTE A GARANZIA DEGLI STESSI RISCHI.

LE SOPRAINDICATE ESTENSIONI DI GARANZIA RETROATTIVA E POSTUMA, NEL CASO DI ESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA ANALOGA ALLA PRESENTE A GARANZIA DEGLI STESSI RISCHI, RISPONDERANNO ESCLUSIVAMENTE PER SOMME IN ECCESSO AI LIMITI DI CUI ALL'ALTRA COPERTURA, ESCLUSA OGNI GARANZIA A COPERTURA DELLE DIFFERENZE DI CONDIZIONI.

**ESCLUSIONI** : L'Assicurazione non vale per le perdite ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) danni corporali di qualsiasi tipo;
- c) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 25;
- d) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;
- f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- g) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato;
- m) azioni di un Assicurato (persona fisica) nei confronti di un altro Assicurato (persona fisica) salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza;
- n) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969;
- o) Derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria  
nonché per le perdite:
  - p) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - q) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;  
salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- r) le conseguenze di fatti e circostanze pregresse già note all'assicurato e/o al contraente e/o denunciate, prima della stipulazione della presente polizza

L'assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:

- s) danni materiali di qualsiasi tipo;
- t) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;